



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 066885.1

Ufficio I



m_dg.DAG.20/10/2015.0157302.U

Al Signor Presidente della Corte di Cassazione
Roma

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Roma

Al Signor Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Roma

Ai Signori Presidenti delle Corti d'Appello
Loro Sedi

Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti d'Appello
Loro Sedi

CC		Assegnatario
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

e p.c.

Al Signor Capo di Gabinetto
Sede

All'Ispettorato Generale
Sede

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
Sede

Oggetto: diritti di cancelleria per rilascio di copie su supporto informatico diverso da 'floppy disc' e compact disc.

Come noto, la tabella contenuta nell'allegato 8 al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, richiamata dall'art. 269 dello stesso D.P.R., nell'indicare gli importi forfettizzati da corrispondere a titolo di "diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo", fa riferimento, in relazione ai supporti informatici, soltanto ai dischetti da 1,44 MB ('floppy disc') e ai compact disc (non esistendo, all'epoca di emanazione della norma, altri supporti di tale tipologia), prevedendo "per ogni dischetto informatico da 1,44 MB euro 3,62" e "per ogni compact disc euro 258,23".

L'art. 40 del D.P.R. n. 115 del 2002, rubricato "determinazione di nuovi supporti e degli importi", prevede che, con apposito regolamento interministeriale, vengano "disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti".

In attesa dell'emanazione del suddetto regolamento – attualmente all'attenzione degli uffici ministeriali competenti - questa Direzione Generale aveva in passato fornito agli Uffici giudiziari indicazioni nel senso che, per il rilascio di copia di supporti informatici diversi dai dischetti da 1,44 MB e dai *compact disc* (la cui capienza è notoriamente molto superiore), potesse "farsi riferimento all'importo forfettizzato previsto nella citata tabella per ogni *compact disc*" (Note 16.05.12. n. 67227 e 28 giugno 2005 n. 1/71867U/44/NV).

Tale interpretazione deve essere oggi rivista alla luce del principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4408/2015, depositata il 21 settembre 2015 (la quale ha confermato l'interpretazione adottata dal T.A.R. Lazio con la sentenza del 12 maggio 2014 che era stata impugnata da questa amministrazione), in forza del quale gli "uffici giudiziari possano chiedere, ai fini della copia della documentazione in atti utile alla difesa mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD (secondo la scelta del supporto su cui riversare i dati da parte del richiedente e non secondo la scelta dell'Amministrazione circa le loro modalità di archiviazione), esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di euro 295,16" (importo ora rivalutato dal D.M. 7 maggio 2015 in euro 320,48).

In particolare, con la sentenza in esame il Consiglio di Stato, dopo aver fatto riferimento al cd. "criterio del costo" (giudicato dal T.A.R. preferibile rispetto a quello della "capienza" del supporto stesso, utilizzato dall'amministrazione per quantificare l'importo richiesto) e precisato che "il costo di un'operazione di trasferimento dati su supporto informatico, grazie all'evoluzione tecnologica, tende, in generale, sempre più ad abbassarsi sino a diventare irrisorio o addirittura nullo nel caso in cui i dati siano accessibili e scaricabili da remoto dallo stesso utente", come pure che tanto vale "anche per l'archiviazione dei dati, essendo gli stessi ormai provenienti da fonti digitali", ha dunque affermato che, "pur nella consapevolezza della precarietà ed emendabilità del criterio" interpretativo adottato dal T.A.R., "in relazione a fattispecie non previste dal legislatore ma rese ormai frequenti dalla rapida evoluzione tecnologica" debba farsi riferimento "al quantum a suo tempo fissato per la memorizzazione su CD, essendo ragionevole ipotizzare che la memorizzazione su supporti di memoria più capienti forniti dagli interessati (e compatibili con apparecchiature sulle quali i dati digitali sono stati archiviati) non sia, tutto sommato, più onerosa della prima".

Tanto premesso, numerosi uffici giudiziari hanno evidenziato che il protrarsi della incertezza in materia rischia di paralizzare lo svolgimento dei processi e creare un obiettivo 'vulnus' per il pieno esercizio del diritto di difesa.

In tale contesto, alla luce di tale pronunciamento e in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 D.P.R. n. 115 del 2002 (e dunque in assenza di una specifica determinazione normativa circa l'importo del diritto di copia su supporti informatici diversi da quelli previsti nella tabella citata), al fine di evitare ulteriori, prevedibili contenziosi con esito

sfavorevole per questa amministrazione e ulteriori spese processuali a carico dell'Erario, gli uffici giudiziari dovranno uniformarsi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella citata sentenza (che si allega in copia, unitamente a quella del T.A.R. Lazio).

A tal fine, appare opportuno in questa sede precisare:

che il principio sancito dal giudice amministrativo – secondo il quale, come premesso, gli uffici giudiziari possono chiedere. *“ai fini della copia della documentazione ... mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD ..., esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di euro 295,16”* (da ultimo rivalutato in euro 320,48) – si applica, ovviamente, per ogni singola richiesta presentata dalla medesima parte: di conseguenza, se quest'ultima, dopo aver chiesto ed ottenuto le copie informatiche in questione, decidesse di presentare una ulteriore richiesta per ottenere copia di altri documenti informatici, dovrà corrispondere nuovamente il diritto di copia;

che tale principio non si applica, invece, laddove sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate sul supporto informatico: a norma dell'art. 4, comma 5, del d.l. 193/2009, convertito dalla legge 22.2.2010, n. 24, infatti, *“fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, (...) i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate”*.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di diffondere la presente nota a tutti gli uffici giudiziari.

Roma, 20 OTT. 2015

Il Direttore Generale

Marco Mancinelli
Marco Mancinelli